

Roma, 16 gennaio 2007
Prot. n. 122.23

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 2 – 2007 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “ Inapplicabilità dell'addizionale comunale sui compensi per attività sportiva dilettantistica di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi ”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to dott.ssa Virginia Filippi

Roma 16 gennaio 2007

Prot. n. 122.23

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2007

Oggetto: Inapplicabilità dell'addizionale comunale sui compensi per attività sportiva dilettantistica di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi –

In data 9 ottobre 2002, la Lega Nazionale Dilettanti chiese chiarimenti all'Agenzia delle entrate in merito alle modalità di rilevazione nel mod. 770 semplificato degli importi relativi all'addizionale comunale all'IRPEF trattenuti e versati sulla parte imponibile dei compensi erogati per attività sportiva dilettantistica di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Con nota n. 2006/19456 del 29 dicembre 2006, l'Agenzia delle entrate ha fatto conoscere il proprio parere che, di seguito, si riporta integralmente.

“ Il modello 770 semplificato per la dichiarazione dei sostituti d'imposta nella *“Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”*, contiene, nel riquadro dei *“ dati relativi alle somme erogate”*, i punti 26 e 27 per l'indicazione dell'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF.

Le istruzioni per la compilazione del modello 770 chiariscono che qualora vengano erogati dal sostituto d'imposta somme e compensi per attività sportiva dilettantistica di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, nei suddetti punti 26 e 27 deve essere indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuto, rispettivamente a titolo d'acconto e a titolo d'imposta.

Il medesimo modello non contiene alcun riferimento all'importo relativo all'addizionale comunale all'IRPEF.

Ciò premesso, si osserva che il modello 770 semplificato è stato redatto in base alle disposizioni previste dall'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a) della legge 21 novembre 2000, n. 342, nonché alla disciplina istitutiva dell'addizionale comunale, recata dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

L'art. 25, comma 1, della citata legge n. 133 del 1999 prevede, infatti, che sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67 (già articolo 81), comma 1, lett. m), del TUIR “ *le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico* “ (ora articolo 13) “*maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche* ”.

Il citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, nel prevedere la maggiorazione della ritenuta da parte degli enti eroganti sui compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, si riferisce, pertanto, alle sole aliquote “ di compartecipazione “ all'IRPEF determinate e valide su tutto il territorio nazionale.

Quanto sopra precisato, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione dell'aliquota di compartecipazione della suddetta addizionale, all'emanazione di uno o più decreti adottati dal Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

I suddetti decreti ministeriali non sono stati emanati e, pertanto, fino a quando gli stessi non interverranno a determinare l'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle “*addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche* “ deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000 “.

* * *

Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle società e associazioni sportive che erogano compensi per attività sportiva dilettantistica ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR sull'obbligo di applicare ai compensi stessi le sole addizionali regionali e non anche le addizionali comunali.